Pubblicato il 13/11/2023

N. 16952/2023 REG.PROV.COLL. N. 09054/2019 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9054 del 2019, proposto da - OMISSIS-, in qualità di Procuratore Generale di -OMISSIS- Pierandrei, rappresentati e difesi dagli avvocati Filippo Simone Zinelli, Carmine Genovese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Filippo Simone Zinelli in Roma, via Cosseria 5;

contro

Istituto Nazionale della previdenza sociale - Inps, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Elisabetta Lanzetta, Alessandro Di Meglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Elisabetta Lanzetta in Roma, via Cesare Beccaria, 29;

e con l'intervento di

ad opponendum:

-OMISSIS- Condominio di Via -OMISSIS-, rappresentato e difeso

dall'avvocato Mario Benedetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

della nota INPS - Direzione Regionale Lazio prot. n.-OMISSIS- del 16.04.2019, comunicata all'odierno istante in data 6.05.2019 (doc. 1), con la quale l'Istituto ha negato la conclusione del procedimento di "sanatoria" per l'occupazione sine titulo dell'immobile di proprietà I.N.P.S. e sito in Guidonia Montecelio, via -OMISSIS-, censito in catasto al -OMISSIS-, nonché di ogni suo atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto;

nonché per l'accertamento, anche in via incidentale, delle condizioni previste dall'art. 3 del d.l. n. 351/2001 per l'esercizio del diritto di opzione per l'acquisto dell'immobile sito in Guidonia Montecelio, via -OMISSIS-, di proprietà I.N.P.S, censito in catasto al -OMISSIS-.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Istituto previdenziale.

Visti tutti gli atti della causa.

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 29 settembre 2023 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, -OMISSIS-, agisce in proprio e quale procuratore generale della figlia, -OMISSIS-, affetta da "sensibilità chimica multipla" (anche nota come M.C.S. o "sindrome immuno-tossica-infiammatoria"), una patologia rara, gravemente invalidante che la rende intollerante a un vasto numero di sostanze chimiche, il cui semplice contatto – attraverso qualsivoglia vettore, anche aereo – è

sufficiente a sviluppare fenomeni allergici, dermatiti, sintomatologie dolorose osteo-articolari e gravi crisi respiratorie.

L'esistenza, la gravità e, soprattutto, la profonda incidenza di detta patologia sulla qualità della vita della sig.ra -OMISSIS- – aggravata pure da autonomi fenomeni di sensibilità alla luce e ai campi elettromagnetici - è nota alle parti e non contestata: in disparte l'ampia documentazione medica prodotta unitamente al ricorso, *nelle more* della definizione del presente giudizio, l'istituto intimato, per il tramite della preposta commissione medica, ha infatti riconosciuto che essa versa in una condizione di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Secondo quanto riportato in ricorso e confermato dalla documentazione allegato, la rarità della M.C.S. a tutt'oggi determina l'assenza di una cura, circostanza che costringe chi ne è affetto a salvaguardarsi evitando ogni fonte di contatto con gli elementi che provocano reazioni allergiche, con tutte le deteriori conseguenze del caso, sotto il profilo psicologico e relazionale; di fatto, a quanto riferito, la ricorrente non può esporsi all'aria aperta senza protezioni, circostanza che la ha portata sostanzialmente a vivere per anni rinchiusa negli alloggi ove ha vissuto.

E' in tale – peculiare – contesto che si radica la presente impugnativa; procedendo con l'esposizione in punto di fatto, riferiscono i ricorrenti di essere comproprietari (rispettivamente, per tre quarti il sig. -OMISSIS- e per il residuo quarto la figlia -OMISSIS-) di una unità immobiliare sita nel Comune di Tivoli, alla via -OMISSIS-, ove hanno da sempre risieduto insieme anche alla sig.ra -OMISSIS-, madre della sig.ra -OMISSIS-, pure affetta da M.C.S. e deceduta nell'anno 2013.

Proseguono quindi i ricorrenti esponendo che, in seguito al manifestarsi della descritta patologia invalidante in capo alle sigg.re -OMISSIS- e -OMISSIS-, il vivere quotidiano presso l' alloggio di Tivoli è divenuto sempre più gravoso, quando non pericoloso per la loro stessa esistenza in vita, non solo in ragione della specifica conformazione, posizione e giacitura, ma anche a causa

dell'attivazione, a partire dal 2009, dei lavori della di raddoppio della tratta ferroviaria Roma – Pescara, risultanti ancora in corso alla data di presentazione del gravame (2019) e comportanti l'innalzamento dei livelli di polveri e inquinanti già presenti nel comprensorio.

Da tanto è discesa la scelta della famiglia -OMISSIS- di trasferirsi, a partire dall'anno 2010, in un alloggio più idoneo rispetto alle – peculiari – condizioni di salute delle sue componenti, individuato nell'unità immobiliare sita in Guidonia alla via -OMISSIS-, -OMISSIS- oggetto del presente gravame, di proprietà dell'I.N.P.D.A.P. e poi confluita nel patrimonio dell'I.N.P.S., ma nella disponibilità della sig.ra -OMISSIS-, madre del sig. -OMISSIS-, in ragione di contratto di usufrutto per Notaio -OMISSIS- del 14 marzo 2006.

Dopo il trasferimento e in ragione della – ritenuta – più salubre posizione dell'alloggio di proprietà dell'istituto previdenziale, il sig. -OMISSIS- ha provveduto ad apportarvi tutti gli accorgimenti necessari per preservare le sue congiunte dai disagi della M.C.S. mediante modifiche murarie e l'acquisto di mobilio più idoneo per materiali e assenza di elementi ritenuti allergenici o, addirittura, tossici.

L'usufruttuaria, tuttavia, è deceduta in data 5 maggio 2011 e i ricorrenti, divenuti sostanzialmente occupatori abusivi dell'alloggio, riferiscono di aver sollecitamente avviato una interlocuzione con l'istituto previdenziale per subentrarne nell'assegnazione e/o titolarità.

In tale contesto si è registrata la sopravvenuta entrata in vigore dell'art. 20 comma 4 lett. c-bis della legge 11 novembre 2014 n. 164 (di conversione del d.l. 12 settembre 2014 n. 133), il quale ha esteso la portata temporale dell'art. 7 bis del decreto legge 30 settembre 2005 n. 203 - il quale, a sua volta, aveva introdotto la facoltà di acquisire in locazione gli alloggi ad uso residenziale appartenenti al patrimonio immobiliare degli enti previdenziali - unitamente a i connessi "diritti di opzione, di prelazione, di garanzia e di prezzo, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351" - a tutti i soggetti che, come i ricorrenti, risultavano occuparli sine titulo alla data del 31 dicembre 2013.

Nella specie, in ragione della summenzionata disposizione normativa, con nota prot. -OMISSIS- del 23 marzo 2015 l'I.N.P.S. ha invitato sig. -OMISSIS- ad aderire all'avviato programma di "regolarizzazione" e di poi, ricevuta la tempestiva adesione di questi, con nota prot. -OMISSIS- del 23 novembre 2018 ha liquidato in € 26.985,00 l'importo dovuto per l'abusiva occupazione dell'alloggio a tutto il 30 novembre 2018 e in € 295,57 mensili il canone di locazione agevolata da corrispondere a partire dal mese di dicembre 2018.

I ricorrenti riferiscono quindi di aver versato i summenzionati importi e di avere ciononostante ricevuto, in data 6 maggio 2019, la nota I.N.P.S. 16/04/2019 -OMISSIS-prot. n. -OMISSIS-, con la quale l'Istituto ha comunicato loro di aver riscontrato un "impedimento alla concessione della sanatoria contrattuale" poiché, "a seguito di ulteriori controlli", era emersa la proprietà del menzionato alloggio di Tivoli, circostanza ritenuta dall'istituto ostativa in quanto, testualmente, "l'essere proprietari di altri immobili che abbiano caratteristiche tali da essere destinati ad idonea abitazione del nucleo familiare e che si trovino nello stesso comune od in quelli limitrofi rispetto a quello in cui è sito l'appartamento occupato, rappresenta un impedimento alla concessione della sanatoria".

Con il medesimo atto, l'Istituto ha pure ordinato "l'immediato rilascio dell'unità abitativa".

I ricorrenti sono quindi sollecitamente insorti avverso il suddetto provvedimento mediante la trasmissione della perizia tecnica del 7 giugno 2019 a firma dell'arch. -OMISSIS- e asserente la "non idoneità" dell'alloggio di Tivoli ad ospitare la sig.ra -OMISSIS-, in ragione della perdurante presenza dei menzionati lavori di raddoppio della tratta ferroviaria Roma - Pescara e delle avanzate condizioni di degrado dell'alloggio, sotto il profilo sia statico (a causa del fenomeno della subsidenza che caratterizza l'intero abitato e ne comporta il progressivo sprofondamento verso il basso) che ambientale (a causa dei livelli di inquinamento generati dal cantiere ferroviario e della presenza, nelle immediate vicinanze, di due tralicci dell'alta tensione e una cabina elettrica).

Alla perizia ha fatto quindi seguito rituale diffida stragiudiziale del 19 giugno 2019, con la quale i ricorrenti hanno *ribadito* le gravi condizioni di salute della sig.ra -OMISSIS-, anche in ragione del loro progressivo peggioramento nel corso degli anni.

Da tanto è discesa la scelta dell'I.N.P.S. di sospendere l'esecuzione del procedimento di rilascio in forza delle note del 13 giugno 2019 e del 01 luglio 2019 n. -OMISSIS- *nelle more* della valutazione "da parte dei tecnici dell'istituto" della perizia tecnica a firma dell'Arch. -OMISSIS-, avente appunto ad oggetto la "non idoneità" del menzionato alloggio sito nel Comune di Tivoli ad ospitare la sig.ra -OMISSIS-.

Ai menzionati atti soprassessori, tuttavia, non ha fatto seguito alcun atto di ritiro e/o annullamento in autotutela del disposto provvedimento di sgombero, circostanza che ha spinto i ricorrenti ad impugnarlo con ricorso notificato in data 2 luglio 2019 e depositato in data 12 luglio 2019.

Nella specie, detto gravame è articolato in tre motivi ove i ricorrenti eccepiscono il difetto assoluto di motivazione e di istruttoria e, quindi, la violazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 in relazione agli artt. 7 bis del decreto legge 30 settembre 2005 n. 203 e 3 del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351 evidenziando che l'istituto avrebbe elevato a motivo ostativo la rilevata proprietà dell'alloggio sito nel Comune di Tivoli senza avere tuttavia svolto alcuna indagine in ordine alla relativa "adeguatezza", in concreto, rispetto alle peculiari, e soprattutto note, condizioni di salute della sig.ra -OMISSIS- (primo e secondo motivo), nonché l'eccesso di potere e la violazione del giusto procedimento (art. 2 l. n. 241/1990), l'irragionevolezza e l'ingiustizia manifesta per non aver tenuto conto del legittimo affidamento ingenerato nei ricorrenti, essendo intervenuto il diniego a distanza di anni dalla presentazione della presupposta istanza, nonostante l'integrale pagamento di quanto liquidato a titolo soprattutto, il pregresso contraddittorio tra le parti nell'ambito del quale era già emersa (in quanto ritualmente

dichiarata) sia la proprietà dell'immobile di Tivoli che l'eccezionalità della situazione personale della sig.ra -OMISSIS-.

Si è costituito in giudizio l'I.N.P.S. con memorie e documenti insistendo per il rigetto del gravame pur dando atto – in vista della celebrazione dell'udienza cautelare fissata al giorno 1 agosto 2019 – della pendenza di un supplemento di istruttoria in ordine all'adeguatezza dell'alloggio di Tivoli e della consequenziale sospensione del procedimento di sgombero *nelle more* della relativa definizione.

Tanto ha spinto i ricorrenti a rinunciare alla proposta istanza cautelare (difettandone evidentemente i presupposti) e a chiedere l'abbinamento al merito del gravame.

Il giudizio ha quindi registrato la – irrituale – costituzione ad opponendum del condominio di via -OMISSIS- -OMISSIS- il quale, dopo aver affermato di essere "venuto a conoscenza della presentazione da parte del sig. -OMISSIS- innanzi a codesto Tribunale di un ricorso per l'annullamento del provvedimento di diniego della concessione della sanatoria relativa all'immobile facente parte di detto condominio", ha ritenuto di dover intervenire in giudizio per sostenere la fondatezza del provvedimento di sgombero, testualmente rappresentando che "l'accoglimento del ricorso presentato dal sig. -OMISSIS-, infatti, oltre a creare un grave danno all'interesse pubblico, recherebbe un grave pregiudizio anche ai condomini, che hanno sempre agito nel pieno rispetto della legge, con notevole danno patrimoniale e non".

Nel prosieguo, l'intervento nulla articola in punto di legittimazione del soggetto interveniente e/o di fondatezza dei motivi di ricorso, limitandosi a riportare una sequenza di (indimostrate) vicende inerenti i rapporti di vicinato tra i ricorrenti e gli altri condomini, assolutamente irrilevanti ai fini del contendere.

In vista della discussione del merito del gravame, le parti hanno quindi depositato rituali memorie insistendo per le rispettive posizioni e senza dare conto, tuttavia, degli esiti degli approfondimenti istruttori menzionati dall'istituto durante la fase cautelare.

All'udienza pubblica del 29 settembre 2023 la causa è stata infine introitata per la decisione.

Va preliminarmente dichiarato inammissibile l'intervento *ad opponendum* spiegato dal condominio.

Con riferimento, infatti, alla fattispecie dedotta in giudizio – assegnazione di un immobile di proprietà di un istituto previdenziale nel rispetto delle procedure di dismissione stabilite dalla normativa di settore – difetta in capo all'interveniente un interesse attuale, certo e differenziato che ne giustifichi l'intervento in giudizio ex art. 50 c.p.a.

Invero, dalla semplice lettura dell'intervento, il condominio sembra farsi portatore delle esigenze di una parte dei soggetti che lo compongono a non veder insediato al proprio interno un nucleo familiare considerato "scomodo", per le criticità che la relativa presenza introdurrebbe negli ordinari rapporti di vicinato.

Ora – in disparte il fatto che a fronte dell'eccezionale situazione dedotta in giudizio dai ricorrenti (sulla cui veridicità e gravità non è dato dubitare), le generiche deduzioni del condominio sui pregiudizi che i condomini avrebbero dall'accoglimento del ricorso appaiono non tener in alcun modo conto del dovere inderogabile di solidarietà previsto dall'art. 2 della Costituzione – è evidente che l'asserito e non provato pregiudizio di fatto che avrebbe il condominio dall'accoglimento del gravame – così come genericamente dedotto dall'interveniente in termini di "complessità" della coabitazione con un nucleo familiare che soffre una situazione di particolare gravità – non appare idoneo a legittimare l'intervento ad opponendum.

A ciò deve aggiungersi che il condominio interveniente non ha dato prova della notifica dell'atto di intervento e che – per consolidata giurisprudenza – è inammissibile l'intervento proposto con atto non notificato in violazione dell'art. 50, comma 2, c.p.a. (cfr. Tar Catanzaro, II , 16 novembre 2020, n. 1842 e Tar Lazio, III-*quater*, 28 ottobre 2021, n. 11063).

Il condominio, pertanto, va estromesso, dovendo pure soggiacere alle spese di lite in ragione della manifesta irritualità dello spiegato intervento.

Quanto al merito, ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato nei sensi e nei limiti qui di seguito precisati.

Nella specie coglie nel segno, con portata assorbente rispetto agli altri due mezzi di gravame, la censura di difetto di motivazione e di istruttoria articolata nel primo motivo, con particolare riguardo alla mancata valutazione da parte dell'istituto della sussistenza – o meno – del requisito della "adeguatezza" dell'alloggio di proprietà dei ricorrenti nel Comune di Tivoli tenuto conto delle eccezionali condizioni di salute della sig.ra -OMISSIS-.

Il mancato perfezionamento della istruttoria sul punto risulta comprovato dagli stessi sviluppi processuali rammentati nella ricostruzione in punto di fatto.

In sede cautelare, infatti, l'istituto ha dato conto di aver sospeso il procedimento di sgombero nei confronti dei ricorrenti proprio in ragione degli approfondimenti avviati per valutare la "adeguatezza" dell'immobile alle esigenze del nucleo familiare dei ricorrenti, anche alla luce di quanto riportato e riferito nell'ambito della perizia tecnica del 7 giugno 2019 a firma dell'arch. - OMISSIS-.

Giunti alla fase di merito del gravame, però, di tali approfondimenti non è stato riferito l'esito (e, dunque, è agevole presumere che essi non siano stati perfezionati) e, in ogni caso, i ricorrenti sono stati impossibilitati ad interloquire sul punto con conseguente concretizzarsi dell'eccepito vizio procedimentale.

Né in senso contrario può sostenersi – come sostenuto dall'istituto nella sua memoria conclusionale – che il requisito della "adeguatezza" richiesto dalla normativa di settore debba riferirsi necessariamente a "criteri di natura oggettiva ed immediatamente rinvenibili in modo chiaro e incontroverso (ad es. rapporto tra mq e numero di persone componenti il nucleo familiare) e giammai a criteri di natura diversa quali ad esempio le condizioni di salute dei componenti il nucleo familiare".

Come evidenziato in punto di fatto, i ricorrenti hanno avanzato domanda di regolarizzazione della propria occupazione abusiva ai sensi dell'art. 20 comma 4 lett. c-bis della legge 11 novembre 2014 n. 164 (di conversione del D.L. 12 settembre 2014 n. 133), il quale ha esteso a tutti gli occupanti sine titulo di immobili di proprietà di istituti previdenziali alla data del 31 dicembre 2013 la possibilità di accedere al regime di favore introdotto dall' art. 7 bis del decreto legge 30 settembre 2005 n. 203 il quale, a sua volta, ha rinviato all'art. 3 del d.l. 25 settembre 2001 n. 351 quanto alla individuazione dei requisiti soggettivi e oggettivi ai fini del relativo accesso.

Orbene, per quanto di interesse ai fini del decidere, ai sensi del richiamato art. 3 del d.l. n. 351/2001 "i diritti dei conduttori ... sono riconosciuti se essi sono in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori e sempre che non sia stata accertata l'irregolarità dell'affitto o della locazione. Sono inoltre riconosciuti i diritti dei conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale purché essi o gli altri membri conviventi del nucleo familiare non siano proprietari di altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare nel comune di residenza. I diritti di opzione e di prelazione spettano anche ai familiari conviventi, nonché agli eredi del conduttore con lui conviventi ed ai portieri degli stabili oggetto della vendita, in caso di eliminazione del servizio di portineria".

Dal coacervo delle richiamate disposizioni normative primarie, discende che i requisiti per accedere al programma di regolarizzazione introdotto dal d.l. n. 164/2014 consistono: a. nel regolare versamento dei canoni di locazione (anche a sanatoria, come avvenuto nella fattispecie proprio a seguito di espressa richiesta dell'I.N.P.S.); b. nel non essere proprietari di altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare nel comune di residenza.

La proprietà di un altro immobile, pertanto, non è di per sé preclusiva all'accesso allo speciale regime di cui al d.l. n. 164/2014; non lo è, nemmeno, la proprietà di un immobile a destinazione residenziale.

Ciò che, infatti, risulta ostativo è la proprietà di un'altra "... abitazione adeguata" - ovvero - di una distinta unità immobiliare ad utilizzo residenziale entro cui il nucleo familiare interessato può legittimamente (e dignitosamente) abitare rispetto a quello di proprietà dell'istituto previdenziale.

I ricorrenti si collocano esattamente in tale platea, in quanto proprietari di un'altra unità immobiliare ad uso residenziale sita nel Comune di Tivoli.

In tale contesto, pertanto, diviene centrale la valutazione del concetto di "adeguatezza" dell'alloggio di proprietà.

Ed è proprio in seno a tale processo valutativo che, a parere del Collegio, si annida il vizio di difetto di motivazione e istruttoria fondatamente sollevato dai ricorrenti.

A differenza di quanto sostenuto dalla difesa dell'istituto, infatti, la norma non individua un criterio "statico" al fine di discernere ciò che è "adeguato" da ciò che, viceversa, non lo è.

Tale discrimine, infatti, è demandato alla discrezionalità tecnica dell'Istituto, in ragione delle concrete fattispecie di volta in volta affidate al suo vaglio.

In tal senso, in circostanze ordinarie, la valutazione della estensione dell'abitazione di proprietà rispetto ai componenti del nucleo familiare interessato all'accesso al regime di cui al d.l. n. 164/2014 (individuata dalla difesa dell'istituto quale criterio "chiaro e incontroverso"), sicuramente può fungere da adeguato substrato motivazionale.

E, nondimeno, il Collegio non può omettere di rimarcare le eccezionali circostanze che permeano la vicenda al centro del presente giudizio, le quali imponevano all'istituto previdenziale di sancire il diniego all'istanza di regolarizzazione presentata dai ricorrenti soltanto a valle di una rigorosa e puntuale istruttoria in ordine alla sussistenza, o meno, del requisito della "adeguatezza" riferito all'abitazione dei ricorrenti sita in Tivoli, alla via -OMISSIS-.

Tale incombente istruttorio risulta del tutto omesso alla data di emissione del diniego di cui alla nota I.N.P.S. 16/04/2019 -OMISSIS-prot. n. -OMISSIS- o, quantomeno, risulta iniziato soltanto a seguito della trasmissione della perizia a firma dell'Arch. -OMISSIS- del 7 giugno 2019 ed era comunque ancora in corso durante la fase cautelare del presente gravame senza però risultare mai definito, quantomeno con un atto tecnico e/o un provvedimento reso noto ai ricorrenti e nei confronti del quale costoro potessero interloquire nel rispetto delle relative prerogative procedimentali.

In ciò si radica il censurato vizio di motivazione e di istruttoria, dovendosi pertanto accogliere il ricorso con l'annullamento degli atti impugnati e rimanendo fermo l'esercizio dei poteri decisionali dell'istituto previdenziale a valle del corretto esercizio delle relative prerogative istruttorie rispetto all'istanza di regolarizzazione formulata dai ricorrenti.

Le spese tra l'istituto e i ricorrenti possono essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda contenziosa e del reciproco comportamento processuale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Dichiara inammissibile l'intervento *ad opponendum* spiegato dal *condominio di via* - *OMISSIS*- -*OMISSIS*- e, per l'effetto, ne dispone l'estromissione dal giudizio condannandolo al pagamento delle spese di lite nei confronti dei soli ricorrenti quantificate in complessivi € 1.000,00 (mille) oltre spese generali, iva e c.p.a.

Compensa le spese di giudizio tra i ricorrenti e l'I.N.P.S., fatta salva la refusione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Agatino Giuseppe Lanzafame, Presidente FF Ida Tascone, Referendario, Estensore Antonietta Giudice, Referendario

L'ESTENSORE **Ida Tascone**

IL PRESIDENTE Agatino Giuseppe Lanzafame

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.